

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3907

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEDESCHI, SACCONI, PELLICANÒ, FACCHETTI**

*Presentata il 9 luglio 1986*

**Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae origine dall'esigenza di tutelare con strumenti adeguati i programmi di elaboratore, cioè i prodotti *software* dell'industria informatica, uno dei settori economici più dinamici e meno compresi nel panorama industriale di oggi. Non sarà inutile ricordare, a questo proposito, che l'Italia occupa il 4° posto in Europa nel settore dei servizi d'informatica — di cui la produzione del *software* è una delle aree-tipo con più pronunciato incremento —, e che è di vitale importanza per l'economia nazionale non perdere le posizioni conquistate in questo settore.

Le disposizioni proposte mirano precipuamente a proteggere gli interessi di coloro che redigono i programmi, o ne organizzano la produzione, contro chi li uti-

lizza, riproduce e commercializza illegalmente. Con queste norme, però, si vogliono anche tutelare gli interessi di quanti, sempre più numerosi — grazie allo sviluppo vertiginoso dell'informatica in ogni settore della vita sociale —, si avvicinano a questi nuovi prodotti, nella veste di « consumatori ».

Nell'attuale stato di carenza di leggi che caratterizza il nostro paese, riguardo al settore dell'informatica e della telematica, si rende particolarmente urgente un chiarimento legislativo che assicuri un adeguato sviluppo all'industria del *software* ed eviti il pericolo del consolidarsi di situazioni di mercato incontrollate che danneggerebbero non solo i produttori di questi particolari « beni » — la cui crescita è ormai indispensabile in una società tecnologicamente avanzata — ma gli

stessi utilizzatori, tra cui — come è noto — un posto di rilievo occupa la nostra pubblica amministrazione.

D'altra parte, le soluzioni offerte dalla tecnica per proteggere fisicamente i supporti magnetici dei programmi elettronici si sono rivelate finora inadeguate, oltre che costose: infatti, i vari sistemi di bloccaggio e di scritturazione crittografica dei programmi sono stati sempre aggirati da falsari o plagiari ogni giorno più agguerriti. Si è consolidato perciò il timore che, in mancanza di un'adeguata protezione, anche giuridica, le aziende e le industrie interessate alla produzione dei programmi elettronici possano essere disincantate a investirvi tempo e denaro.

È risultato parimenti inefficace il tentativo che i giuristi hanno compiuto, negli ultimi vent'anni, d'interpretare estensivamente le norme vigenti, alla ricerca d'un sistema di tutela per il *software* che, in mancanza d'un chiaro e specifico dettato legislativo, fosse comunque adeguato alle esigenze del settore. Le soluzioni proposte dai giuristi hanno spaziato dall'inquadramento delle misure protettive dei programmi elettronici nell'ambito dei principi generali del diritto (responsabilità civile e penale; concorrenza sleale tra imprenditori; segreto industriale e commerciale; tutela contrattuale) ove ne ricorressero i presupposti, alla classificazione del *software* nella categoria dei cosiddetti « beni immateriali » e all'applicazione ad esso della relativa tutela (diritto dei brevetti; diritto d'autore). Con riferimento a quest'ultimo sviluppo dottrinale, bisogna riconoscere, in verità, che il dibattito si è radicalizzato, fissandosi sterilmente sulla contrapposizione tra questi due sistemi di tutela: cosicché di sovente è accaduto che le molte sfaccettature del problema (legate alla varietà dei tipi di *software* presenti sul mercato) e la inevitabile graduatoria e sfumatura delle posizioni sono state appiattite tra le tesi fondamentali di coloro che parteggiano per la protezione brevettuale e le ragioni di coloro che, al contrario, pendono per il diritto d'autore.

La quantità di problemi irrisolti — generata dall'applicazione *tout court*, ovvero per via analogica, della normativa sui brevetti o, al contrario, della disciplina sul diritto d'autore — e la sterilità di certe posizioni rigidamente contrapposte hanno fatto del resto affacciare in dottrina l'idea d'introdurre un regime legislativo specifico di protezione del *software*. Su questa ipotesi ha lavorato a lungo anche l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, che nel 1978 ha pubblicato un testo molto interessante, intitolato « Disposizioni-tipo sulla protezione del *software* », e lo ha proposto all'attenzione degli Stati membri, tra cui l'Italia. Si noti, però, che a tutt'oggi solo la Bulgaria si è adeguata alle raccomandazioni sopra citate, mentre, fino alle recenti posizioni maturate in sede legislativa (di cui si dirà in seguito), sono continuate le discussioni negli altri Stati e all'interno di alcuni comitati tecnici costituiti presso la stessa OMPI e le associazioni internazionali di settore.

L'incertezza della dottrina ha avuto un determinante riflesso anche nelle aule dei nostri tribunali, per cui si registrano decisioni giurisprudenziali tra loro pericolosamente discordanti.

In tutte queste pronunce, i giudici oscillano tra accoglimento e rigetto della tesi dell'applicabilità al *software* delle norme sul diritto d'autore, indulgendo in alternativa ad una interpretazione estensiva, ma per certi versi aberrante, dell'articolo 12 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1979, n. 338, in materia di invenzioni brevettabili.

La stessa situazione di disorientamento giurisprudenziale si registrava in altri paesi, prima dei recenti interventi chiarificatori da parte dei rispettivi legislatori, i quali hanno concordato — con alcune inevitabili sfumature — di dare al *software* uno statuto giuridico non dissimile da quello delle altre opere dell'ingegno protette dalle leggi nazionali sul diritto d'autore e dalle relative convenzio-

ni internazionali. Pur ancorando la tutela del *software* ad un unico sistema di norme (quello del *copyright*), i legislatori dei paesi che sono intervenuti in materia (Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Germania Federale, Francia, Australia e altri) molto opportunamente hanno voluto articolare il loro intervento: innanzi tutto, in modo più o meno marcato, hanno disegnato un sistema normativo specifico per tale prodotto all'interno del diritto d'autore, che attenua le distanze tra questo sistema di tutela e quello brevettuale; in secondo luogo, più o meno esplicitamente, non hanno escluso la possibilità che si ricorresse ad altre norme dell'ordinamento per completare la tutela del *software* (si pensi alle norme sulla concorrenza sleale, sui segreti industriali o alle stesse norme su brevetti, invocabili ove ne ricorrano i presupposti).

È senz'altro utile, a questo punto, ricordare (e basterà limitarsi all'esperienza dei paesi tecnologicamente avanzati) che in tale materia sono intervenuti successivamente il legislatore degli Stati Uniti, seguito a breve distanza di tempo da quelli dell'Australia, del Giappone, della Germania federale, della Francia e della Gran Bretagna [USA: Software Copyright Act 1980; Semi-Conductor Chip Act, promulgato nel novembre 1984 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1985; Australia: Copyright Amendment Act 1984; Giappone: Copyright (Computer software) Amendment Act, promulgato il 14 giugno 1985 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1986; Germania Federale: Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts - Vom 24 Juni 1985, promulgato il 24 giugno 1985 entrato in vigore il 1° luglio 1985; Francia: Loi no. 85-660 du 3 juillet 1985, che modifica la legge n. 57-298 dell'11 marzo 1957 sul diritto d'autore, promulgata il 3 luglio 1985 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1986; Gran Bretagna: Copyright (Computer software) Amendment Act 1985, promulgato il 16 luglio 1985 ed entrato in vigore il 16 settembre dello stesso anno].

Non desti meraviglia questo succedersi serrato di interventi legislativi, in materia

di tutela del *software*, quasi contemporaneo in molte nazioni tra loro geograficamente e culturalmente lontane. Il mercato di questo nuovo prodotto, infatti, è un mercato essenzialmente senza frontiere e s'impone, per ovvii motivi, che la protezione di esso sia assicurata in maniera omogenea in tutte le nazioni in cui il prodotto è destinato a circolare.

Per queste ragioni, anche in Italia, se non si vuole rischiare l'isolamento del nostro paese nel contesto internazionale e l'arresto di questo settore in così rapida crescita e di grande portata per l'economia nazionale, è necessario introdurre una specifica normativa per la protezione dei prodotti *software* che sia compatibile con le proposte legislative degli altri paesi ed adeguata a tutelare gli interessi sia dei produttori che dei consumatori di questi nuovi « beni ».

Ciò premesso, non è da condividere — a nostro avviso — la posizione eclettica che emerge nella recente proposta di legge italiana d'iniziativa dei senatori Fabbri, Malagodi, Carli ed altri, presentata alla Presidenza il 25 marzo scorso, con la volontà dichiarata di superare gli « steccati » tra i fautori del diritto dei brevetti e quelli del diritto d'autore.

La presente proposta di legge nasce, invece, con l'espresso intento di non discostarsi dalle scelte legislative degli altri Stati, e in particolare dagli ordinamenti emergenti in seno alla Comunità economica europea, e si sviluppa in nove articoli che modificano e innovano la legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

Con l'articolo 1 « Opere protette e definizione » si è inteso introdurre una prima modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (articoli 1 e 2), inserendo esplicitamente i programmi di elaboratore nel novero delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore. La disposizione qui esaminata enuncia, in particolare, che i diritti esclusivi accordati dalle norme in oggetto non si estendono alle procedure, tecniche, processi e metodi ivi usati o applicati. Nell'ultimo comma dell'articolo si enunciano le definizioni di alcune espressioni fondamentali contenute nella

legge. Viene in esso specificato che cosa si debba intendere per « programma di elaboratore », e « documentazione ausiliaria » dello stesso. Non si insisterà mai abbastanza sull'utilità di introdurre in un testo normativo precise definizioni che facilitano il lavoro dell'interprete, soprattutto in materia tecnica e in un settore, come quello qui esaminato, che ha già fatto tanto discutere gli operatori interessati. Tali definizioni tendono a portare chiarezza circa le caratteristiche dei nuovi prodotti tecnologici (i prodotti *software*) e a tenerli ontologicamente distinti da altri prodotti e attività, ad essi correlati, con i quali restano spesso confusi nella pratica. In futuro, quindi, non si dovrebbe più incorrere nell'errore di confondere i programmi elettronici con i « supporti » fisici che li contengono; con gli « elaboratori » che li incorporano; con i manuali e la varia documentazione che li descrivono o commentano; con i « risultati » autonomi raggiungibili applicando quei prodotti (beni suscettibili eventualmente di tutela separata); con le attività e i « servizi », infine, offerti nella pratica commerciale insieme con quei prodotti.

Inoltre, la definizione tiene a precisare che la conversione del linguaggio in cui il programma viene per la prima volta espresso in altro linguaggio, codice o notazione, è una elaborazione di un'opera già creata.

L'articolo 2 « Soggetti del diritto », invece, risolve alcuni problemi fondamentali relativi alla titolarità dei diritti sul *software* nel caso in cui i programmi e la relativa documentazione ausiliaria sono realizzati nel corso e nell'adempimento di un rapporto di lavoro o d'impiego, ovvero nell'espletamento di una specifica prestazione d'opera. Il principio che viene affermato è che i diritti esclusivi di utilizzazione economica, nonché il diritto di divulgazione, salvo pattuizioni contrarie, appartengono a titolo originario al datore di lavoro o al committente.

L'articolo 3 è dedicato ad alcune « Disposizioni particolari in tema di protezione dell'utilizzazione economica dei

programmi di elaboratore e della relativa documentazione ausiliaria ». Tali disposizioni introducono modifiche alla normativa vigente, a causa di alcune peculiarità legate alla natura dei programmi e ai loro modi di fruizione. In esse, fatte le debite eccezioni, viene disposto un generale divieto di riproduzione di copie dei programmi, anche per uso personale, e di utilizzazione degli stessi se non espressamente autorizzati dal titolare dei diritti. A tutela del « consumatore » è però previsto che, nel caso di mancanza di regolamentazione della fornitura del servizio di manutenzione dei programmi e della documentazione, viene riconosciuto a chi legittimato ad utilizzarli il diritto di fare o di far fare a terzi per proprio uso tutte le modifiche a scopo di manutenzione.

Con gli articoli 4 e 5 si fissano alcuni principi relativi alla registrazione e al deposito dei programmi e della documentazione. In essi viene innanzitutto stabilito d'istituire un registro pubblico speciale per i programmi e la documentazione, presso la SIAE, in analogia a quello esistente per le opere cinematografiche. Viene, altresì, disposto che il deposito è facoltativo; in altre parole, i programmi elettronici vengono tutelati per il solo fatto di essere stati creati, indipendentemente da qualsiasi procedura di deposito o di registrazione, la cui utilità sussiste solo a scopi di prova. La registrazione del programma e della documentazione, infatti, fa fede, sino a prova contraria, della titolarità dell'opera e del fatto della sua creazione. Per preservare la segretezza del programma viene concessa la facoltà di depositare una copia del programma e della documentazione in qualsiasi codice o linguaggio anche letterario accompagnata, se lo si ritiene opportuno, da una breve descrizione in linguaggio naturale dell'ambito applicativo del programma e delle sue modalità di funzionamento.

Nell'articolo 6 « Disposizioni in materia di trasmissione dei diritti di utilizzazione » s'introduce il principio che, in tema di pubblicazione della documenta-

zione ausiliaria di programmi elettronici, si ha facoltà di derogare pattiziamente alle disposizioni relative ai contratti di edizione, contenute nel Capo II del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con l'articolo 7 « Difese e sanzioni giudiziarie » s'introduce invece la disposizione che nell'ambito delle sanzioni civili previste dalla legge del diritto d'autore, il sequestro non può essere concesso per i programmi di elaboratori e la relativa documentazione ausiliaria utilizzati a bordo di mezzi di trasporto in transito, sempre che tali opere siano destinate al corretto funzionamento del rispettivo mezzo.

Nell'articolo 8 viene istituito un sistema di difese e sanzioni penali nei confronti dei cosiddetti « pirati del *software* », tendenzialmente adeguato agli in-

teressi economici in gioco. Le pene comminate sono graduate a seconda che si tratti d'un fatto colposo o doloso, o che si tratti di uso personale o di commercializzazione di copie illegali.

L'articolo 9, infine, contiene disposizioni generali, transitorie e finali che assicurano il raccordo della presente legge con le disposizioni modificatrici del Regolamento di esecuzione del 18 maggio 1942, n. 1369, che dovranno necessariamente essere emanate in tempi brevi (è previsto un termine massimo di sei mesi), fissando la contemporaneità dell'entrata in vigore dei due connessi provvedimenti legislativi. Nello stesso articolo vengono inoltre previsti termini particolari per l'eventuale deposito e registrazione dei programmi, in sede di prima applicazione della legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Opere protette e definizione).*

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Sono altresì protetti ai sensi di questa legge i programmi di elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, fermo restando che i diritti esclusivi accordati dalla presente legge ai programmi di elaboratore ed alla relativa documentazione ausiliaria non si estendono alle procedure, tecniche, processi e metodi ivi usati o applicati nonché ai linguaggi ivi usati ed alle relative regole ».

2. Dopo il numero 7), dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

« 8) i programmi di elaboratore e le relative documentazioni ausiliarie ».

3. Ai fini della presente legge è considerato:

a) « programma di elaboratore », l'insieme di istruzioni scritte in qualsiasi codice, notazione o linguaggio, anche letterario, destinate direttamente o indirettamente a fare eseguire all'elaboratore una funzione, realizzare un compito od ottenere un risultato. Ai fini dell'applicazione della presente legge la conversione del programma in qualsiasi altro linguaggio, codice o notazione, diverso da quello originario, si intende come elaborazione del programma ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

b) « documentazione ausiliaria », la descrizione delle funzioni e dei requisiti del programma di elaboratore, quali le

specifiche, nonché la descrizione operativa destinata all'uso ed alla manutenzione del programma di elaboratore, quali le guide e le istruzioni ad uso degli utenti, i manuali di installazione ed applicativi.

#### ART. 2.

*(Soggetti del diritto).*

1. Dopo l'articolo 7 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 7-bis. — Quando i programmi di elaboratore, la relativa documentazione ausiliaria e le loro elaborazioni sono realizzati nell'adempimento di un rapporto di lavoro o d'impiego, ovvero nell'espletamento di una specifica prestazione d'opera, appartiene a titolo originario al datore di lavoro o al committente, oltre ai relativi diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al capo III, sezione I della presente legge, anche il diritto di divulgazione. Sono fatte salve pattuizioni in deroga purché concordate in forma scritta tra le parti ».

#### ART. 3.

*(Disposizioni particolari in tema di protezione dell'utilizzazione economica di programmi di elaboratore e della relativa documentazione ausiliaria).*

1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente sezione:

« SEZIONE V-bis. - Programmi di elaboratore e relativa documentazione ausiliaria. — ART. 64-bis. — 1. Ogni riproduzione di un programma di elaboratore, inclusa l'esecuzione del programma di elaboratore in un elaboratore, non espressamente autorizzata dal titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è passibile delle sanzioni previste dagli articoli da 156 a 174.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui il programma di elaboratore è legittimamente detenuto e la relativa riproduzione:

a) sia effettuata al solo scopo di disporre di una copia di riserva;

b) costituisca una fase necessaria nell'utilizzazione autorizzata del programma di elaboratore in un elaboratore e non venga utilizzata in maniera diversa.

ART. 64-ter. — 1. Qualora in relazione alla fornitura di programmi di elaboratore e della relativa documentazione ausiliaria non sia regolamentata la fornitura del servizio di manutenzione dei programmi di elaboratore e della relativa documentazione ausiliaria, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge non possono essere usati per inibire a chi è legittimato a qualsiasi titolo ad utilizzare i programmi di elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria di fare o di far fare a terzi, per proprio uso, tutte le modifiche a scopo di manutenzione ».

#### ART. 4.

*(Registro pubblico speciale per i programmi di elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« La Società italiana degli autori ed editori cura altresì la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi di elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria, in cui viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di realizzazione dell'opera, qualora l'avente diritto abbia esercitato la facoltà di deposito di cui al quarto comma del successivo articolo 105 ».

## ART. 5.

*(Deposito dei programmi di elaboratore e della relativa documentazione ausiliaria).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« Per i programmi di elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria il deposito è facoltativo e viene effettuato presso la Società italiana degli autori ed editori. Del deposito avvenuto si fa menzione nel registro pubblico speciale di cui all'articolo 103. Il programma di elaboratore depositato può essere scritto in qualsiasi codice, notazione o linguaggio anche letterario e può essere accompagnato da una descrizione del suo ambito applicativo e delle sue modalità di funzionamento ».

## ART. 6.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei diritti di utilizzazione).*

1. All'articolo 118 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i contratti aventi per oggetto la pubblicazione della documentazione ausiliaria di programmi di elaboratore sono comunque fatte salve eventuali diverse pattuizioni delle parti ».

## ART. 7.

*(Difesa e sanzioni giudiziarie).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« Il sequestro non può inoltre essere concesso per i programmi di elaboratore e la relativa documentazione ausiliaria utilizzati a bordo di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo che

si trovano in transito o comunque soltanto temporaneamente in Italia, sempre che programmi di elaboratore e documentazione ausiliaria siano destinati al funzionamento, alla conduzione o all'orientamento del rispettivo mezzo ».

ART. 8.

*(Difese e sanzioni penali).*

1. Il secondo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dai seguenti:

« È punito con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 chiunque, senza averne diritto, utilizzi, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, un programma di elaboratore o la relativa documentazione ausiliaria in violazione dei diritti esclusivi conferiti dalla presente legge.

È punito con la reclusione fino a due anni o con la multa non inferiore a lire 500.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduca per la vendita, venda o metta in vendita o ponga altrimenti in commercio un programma di elaboratore o la relativa documentazione ausiliaria altrui.

Se i reati di cui al presente articolo sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire duecentomila per le fattispecie di cui al primo comma; per le fattispecie di cui ai commi secondo e terzo la pena ivi prevista è aumentata di un terzo ».

2. Il primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Se i fatti previsti nel primo e nel quarto comma dell'articolo 171 sono commessi per colpa il trasgressore è soggetto

alla sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 ».

3. All'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se i fatti previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 171 sono commessi per colpa il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa di importo pari ai due terzi dei rispettivi importi indicati negli stessi commi ».

#### ART. 9.

*(Disposizioni generali, transitorie e finali).*

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le disposizioni modificatrici del regolamento di esecuzione emanato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, e dello statuto della Società italiana degli autori ed editori e del relativo regolamento generale.

2. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La presente legge si applica anche ai programmi di elaboratore e alla relativa documentazione ausiliaria comunque creati prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

4. La registrazione e l'eventuale deposito dei programmi di elaboratore creati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono effettuarsi entro diciotto mesi dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.